



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA NERVI

Seduta del 08/02/2019

### FATTO

La parte ricorrente espone di aver stipulato due contratti di finanziamento assistiti da cessione del quinto, e chiede di ricevere copia della relativa documentazione. Identifica i predetti contratti mediante le corrispondenti buste paga, da cui risulterebbero trattenute a tale titolo per euro 205,96 ed euro 246,48; chiede pertanto che l'intermediario sia condannato a consegnare la predetta documentazione.

L'intermediario resiste alla pretesa. Eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, trattandosi di vicende anteriori al 2009. Nel merito, rileva che i predetti contratti sono stati stipulati con l'intermediario A, poi fusi nell'intermediario B; quest'ultimo è stato successivamente incorporato dall'odierna resistente. Dà comunque atto di aver consegnato la documentazione relativa al contratto che prevedeva trattenute per euro 246,48.

### DIRITTO

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti. Il Collegio disattende l'eccezione sollevata dall'intermediario ed imperniata sull'asserita incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro. Il diritto a ricevere copia della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119, co. 4, t.u.b., o comunque copia del contratto e delle relative vicende, deve considerarsi come autonomo rispetto all'esercizio dei diritti inerenti il contratto. I presupposti di competenza temporale della richiesta documentale devono,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pertanto, essere apprezzati autonomamente. L'intermediario, d'altra parte, non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione, sicché la domanda appare esaminabile nel merito.

Passando quindi al merito, il Collegio dà atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo al contratto che prevedeva l'addebito mensile di euro 246,48; la documentazione relativa, infatti, è stata esibita dalla parte resistente nell'ambito del presente procedimento.

Con riferimento all'altro contratto, il ricorrente allega, come prova della sua esistenza, una busta paga relativa al 2008. Dalla documentazione relativa al contratto prodotto dall'intermediario può desumersi che, alla data del 2 dicembre 2008, nessun altro contratto era esistente. Il datore di lavoro dichiarava, infatti, che a quella data il ricorrente non aveva in corso ulteriori trattenute per prestiti o cessioni.

Il Collegio prende atto di quanto la parte resistente riferisce in ordine alle difficoltà di reperire la documentazione. Ricorda tuttavia che, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, tali difficoltà non sollevano l'intermediario dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge al riguardo (cfr. decisione 6180/2016).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al finanziamento che prevedeva addebiti mensili di euro 246,48**

**Dispone che l'intermediario consegni alla parte ricorrente la documentazione relativa al finanziamento che prevedeva l'addebito mensile di euro 205,96.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO